

Biciplan

Ogni Comune italiano deve dotarsi di un Piano per la gestione della mobilità ciclistica: Piano Urbano della Mobilità Ciclistica (L 2/2018), chiamato anche Biciplan, se dotati di PUMS; Piano della rete degli itinerari ciclabili (DM 557/1999), se non dotati di PUMS.

Il DM 557/1999 definisce in modo molto sintetico i contenuti del Piano della rete degli itinerari ciclabili.

La Legge 2/2018 elenca in modo più ampio i contenuti del Biciplan rispetto al Piano della rete degli itinerari ciclabili

Secondo l'autore, il Piano della rete degli itinerari ciclabili potrebbe anche essere denominato Biciplan e prendere la Legge 2 come riferimento per meglio qualificarne i contenuti.

Se un itinerario ciclabile rientra fra le Ciclovie nazionali turistiche, allora per esso bisogna anche riferirsi alla specifica Direttiva.

LINEE GUIDA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrebbe in futuro redigere delle "linee guida" per la redazione dei Biciplan.

Le Regioni, all'interno dei Piani Regionali della Mobilità Ciclistica, devono definire gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane.

CONTENUTI

Piano della rete degli itinerari ciclabili (Art. 3D.M. 557/99)

1. (...) gli enti locali si dotano dei seguenti strumenti di pianificazione e di progettazione:
 - a) un piano della rete degli itinerari ciclabili, nel quale siano previsti gli interventi da realizzare, comprensivo dei dati sui flussi ciclistici, delle lunghezze dei tracciati, della stima economica di spesa e di una motivata scala di priorità e di tempi di realizzazione. (...)

Biciplan (Legge 2/2018)

I Biciplan individuano la rete cicloviaria, cioè l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione di continuità.

Per ciclovia si intende un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura.

La rete cicloviaria è distinta su tre livelli (Art.6 c.2 L2):
rete principale (itinerari prioritari) → ciclovie con infrastrutture
rete secondaria → ciclovie con provvedimenti
rete delle vie verdi ciclabili

Le direttrici principali di traffico, ovvero le strade con significativi flussi, devono essere dotate di infrastrutture per le biciclette (cfr Art.6 c.2 let.a).

All'interno dei quartieri/centri abitati (cfr Art.6 c.2 let.b) ci si deve spostare su ciclovie realizzate con provvedimenti (cfr. Art.2 c.1 let.a: le infrastrutture sono per le direttrici principali).



Le zone verdi sono connesse da vie verdi ciclabili (cfr Art.6 c.2 let.c).

TIPOLOGIA DI CICLOVIE (cfr. L2 Art.2 c.2)

INFRASTRUTTURE RISERVATE ALLE BICICLETTE

a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 140, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

PROVVEDIMENTI (O CONDIZIONI) DI CIRCOLAZIONE A FAVORE DELLE BICICLETTE

b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

e) le strade senza traffico e a basso traffico;

f) le strade 30;

g) le aree pedonali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) le zone a traffico limitato, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

i) le zone residenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

VIE VERDI (E SIMILI)

c) le vie verdi ciclabili;

d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;

SNCT – Direttiva Sistema Nazionale Ciclovie Turistiche – Prot. 375 – 20/07/2017

Allegato A – Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione

B.2) SICUREZZA

(Si cita la "ciclovia" ma non è espressamente definita)

a_ "protezione dal traffico motorizzato"

Livello "minimo": solo strade a basso traffico (max 500 veic/giorno) e con velocità basse (<50 km/h)

Livello "buono": max 25% strade a basso traffico (max 500 veic/giorno) e con velocità basse (<50 km/h); min 75% tratti in sede propria o promiscua con pedoni (non specificato ma dedotto dal livello "ottimo")

Livello "ottimo": tronco composto interamente da tratti in sede propria o promiscua con pedoni

c_ "caratteristiche geometriche"

(Si parla di tratti in sede propria e tratti in promiscuo con veicoli motorizzati, ma non i tratti in promiscuo con i pedoni)

larghezze minime delle ciclovie come DM 557, o superiori, in base ai livelli

le dimensioni della carreggiata stradale devono consentire il passaggio e il sorpasso in sicurezza delle biciclette da parte dei veicoli motorizzati

